



B/X/2

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

Roma, 17 giugno 2003

Circolare n. 9

OGGETTO

**Congedo ordinario del personale
in servizio all'estero**

A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 aprile 2003, n. 109, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il punto 6, lettera a) della circolare n. 5 del 20 aprile 1999 - concernente il congedo ordinario del personale in servizio all'estero - è sostituito dal seguente:

“Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 18/67, limitatamente ai giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale”.

Il Direttore Generale per il Personale

MARSILI

Nota Bene: la presente circolare abroga e sostituisce il **punto 6, lettera a)** della circolare n. 5 del 20 aprile 1999 (B/X/5).

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto Diplomatico